



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

---

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2016/[REDACTED] emessa in data 13-10-2016 e depositata in Cancelleria in data 14-11-2016, relativo a [REDACTED], ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di BOLOGNA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.
- Prefettura di PARMA - per quanto di competenza
- Questura di PARMA - per quanto di competenza
- Tribunale Ordinario di NAPOLI per quanto di competenza
- Sindaco di COLORNO - per quanto di competenza
- per la notifica TRAMITE PEC  
all'avv. CANCELLIERE LIVIO - STRADA SANT'ANNA 1 - PARMA
- Carabinieri - Comando Stazione di COLORNO  
per la notifica a [REDACTED]  
residente in frazione [REDACTED] COLORNO (Parma)

BOLOGNA, 14-11-2016

IL CANCELLIERE

Il Funzionario  
Dr.ssa Maria Tiso

>



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

### IL TRIBUNALE

Il giorno 13.10.2016 in Bologna si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. RAFFA Franco Roberto	Presidente
" DE MEO Paolo	Giudice relatore
Dott.ssa PATRIA Monica	Esperta
" ROSSI Donatella	Esperto

per deliberare sulla domanda presentata da [redacted], nato in Nigeria (EE) [redacted] e residente in Colorno (PR), Fraz. C [redacted], con la quale lo stesso chiede la **riabilitazione** ex artt. 178 e ss. in ordine alla seguente sentenza:

- Sent. di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Trib. Ord. Napoli, emessa il 28.2.2005, irrevocabile il 17.4.2005 (ricettazione e falso, pena sospesa);

ritenuto che ricorrono le condizioni per l'accoglimento della istanza posto che:

- sono decorsi i termini previsti dall'art. 179 c.p. dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta (giudicato del 2005);
- dalle risultanze dell'istruttoria svolta si evince che il comportamento dell'istante **non ha** dato adito a rilievi negativi; (cfr. certificati pendenze Proc. Rep. Napoli e Parma, che riportano l'assenza di procedimenti a carico dell'interessato);
- non ricorrono le condizioni ostative indicate dall'art. 179, comma 6, nn.1 e 2, c.p. (trattandosi di patteggiamento non vi sono spese processuali dovute ed il reato per sua natura non comporta una specifica persona offesa da risarcire);

**P. Q. M.**

Visti gli artt. 178 ss. c.p., e 667, comma 4, c.p.p.

**CONCEDE**

al condannato la riabilitazione in relazione alla sentenza sopra indicata e, visto l'art. 193 delle norme di attuazione del c.p.p., dispone che la presente ordinanza sia annotata in calce all'originale della decisione a cura del competente cancelliere.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna, il 13.10.2016

Il Magistrato Estensore  
Paolo De Meo

Il Presidente  
Franco Raffa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 14 NOV 2016

Il Funzionario  
Dr.ssa Maria Tiso



Per copia conforme all'originale  
Bologna, Li 14 NOV 2016  
Il Funzionario  
Dr.ssa Maria Tiso